



COMUNE DI CASTROFILIPPO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 18

del 17-07-2024

OGGETTO: Approvazione del Piano Tariffario Tari Comune di Castrolfilippo (AG) anno 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **diciassette**, del mese di **luglio** alle Ore: **21:00**, nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Castrolfilippo in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente punto risultano presenti:

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| Sedita Antonio | P | Agliata Mariagrazia | P |
| Fanara Maria | P | Comparato Anna | P |
| Bruculeri Virginia | P | Dainotto Ilenia | A |
| Sferrazza Alberto | P | Scimè Maurizia | A |
| Lo Brutto Francesco | P | Mulè Monica | P |

Presenti: 8

Assenti: 2

Assume la direzione dei lavori il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Francesco Lo Brutto, assistito dal Segretario Avv. Marcello Restivo, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici, dichiara legale la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'O.d.G.

Partecipano alla seduta il Sindaco, Arch. Baio, e gli assessori Pletto, Graci e Alessi. Risultano inoltre presenti il Responsabile del Settore AA.GG., Sig. Mendolia, il responsabile f.f. del Settore Tecnico, Geom. Cinquemani ed il Responsabile del Settore Finanziario Rag. Barba.

IL PRESIDENTE

In prosecuzione di seduta, passa alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “**Approvazione del Piano Tariffario Tari Comune di Castrolibero (AG) anno 2024.**”, procedendo a dare lettura della parte dispositiva della proposta n.16 del 03.07.2024, redatta dal responsabile del Settore Finanziario, Rag. Barba, con annessi pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente al parere favorevole reso dal revisore dei conti, pervenuto in data 04.07.2024, prot.n.5441, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente fa presente come sulla presente proposta di deliberazione il Revisore unico dei conti abbia espresso parere favorevole.

Dichiarata aperta la discussione, chiede ed ottiene di intervenire la **consigliera Mulè**, la quale procede a dare lettura integrale di un documento contenente osservazioni e domande all'Amministrazione da parte del gruppo di minoranza in ordine alla proposta di deliberazione in trattazione. Terminata la lettura del documento, la consigliera Mulè, dopo averlo sottoscritto, consegna detto documento al segretario generale, documento che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, su invito del Sindaco, interviene il **responsabile dei servizi finanziari, Rag. Barba**, il quale dopo avere citato la normativa da cui scaturisce l'esigenza di approvare la presente proposta, fa presente come la stessa è stata predisposta sulla base della piena osservanza della normativa vigente in materia di determinazione dei costi fissi e variabili.

Prosegue facendo presente come il legislatore abbia prorogato al 20 luglio il termine per l'approvazione dell'aggiornamento del PEF e del conseguente piano tariffario, e conclude facendo presente come vi siano delle differenze rispetto al piano tariffario 2023.

Infatti nel 2023, anno in cui erano ancora vigenti una serie di agevolazioni scaturenti dall'esigenza di attenuare gli effetti negativi per le imprese derivanti dall'emergenza COVID, si erano privilegiate le attività commerciali, con un lieve aggravio per le utenze domestiche.

Nel 2024 al contrario, essendo fortunatamente usciti dalla pandemia da COVID, si è verificato un lieve aumento per le attività commerciali, stimabile tra il 2% ed il 9%, in base alla struttura del locale, a fronte di una lieve riduzione per le utenze domestiche, in base alla categoria ed al numero di componenti del nucleo familiare.

Su invito del Sindaco, conclude facendo presente come rispetto alla attività di recupero coattivo, all'esito della procedura effettuata, sia stata individuata idonea società privata di riscossione coattiva dei tributi comunali, in possesso dei requisiti di legge e di comprovata competenza, per cui a breve dovrebbero vedersi i primi risultati per l'ente, che ha già trasmesso i flussi IMU e TARI alla detta società.

Su richiesta del Sindaco, il **Segretario Generale** procede a fornire chiarimenti in materia di videosorveglianza.

In particolare fa presente come sia stato predisposto un sistema di videosorveglianza presso il Centro Comunale di Raccolta, previa elaborazione ed approvazione del documento di valutazione dell'impatto di tale trattamento dati sul rispetto della normativa sulla privacy e conclude facendo presente come a seguito della concessione di un contributo da parte dello Stato per la realizzazione sul territorio comunale di un sistema di videosorveglianza, sia già stata espletata la gara per

l'affidamento dell'appalto, per cui nel rispetto dei necessari tempi tecnici, si procederà alla realizzazione di detto sistema di videosorveglianza.

Chiede ed ottiene la parola l'**Assessore Pletto**, la quale fa presente come, relativamente ai costi di gestione, i relativi coefficienti sono stabiliti per legge, pertanto tiene a evidenziare come non vi sia discrezionalità amministrativa in capo all'Ente nella determinazione dei costi stessi; infatti, richiamando l'all.2 fa presente come i costi fissi non possano essere abbattuti dall'Ente.

Prosegue facendo presente ancora come il comune di Castrofilippo faccia per legge parte dell'ente d'Ambito S.R.R. ATO n.4 Agrigento.

Continua facendo presente come anche per la determinazione dei costi variabili non vi sia discrezionalità in capo all'Ente, e con riferimento alla tutela delle famiglie a basso reddito, fa presente come le agevolazioni concesse dallo Stato sono eccezionali, a fronte di un Piano Economico Finanziario che invece è uno strumento ordinario; semmai si potrebbe utilizzare la premialità per le percentuali raggiunte in materia di raccolta differenziata per abbassare i costi per i soggetti più deboli.

Con riferimento al recupero crediti fa notare come la maggioranza degli stessi scaturisca dal mancato pagamento dei tributi del Centro Commerciale e delle ditte che in esso insistono; prosegue facendo presente come in un precedente consiglio comunale fosse stato affrontato il problema del recupero crediti e, in tale sede la minoranza si fosse espressa ritenendo che si trattasse di una strategia basata su misure esagerate.

Non avendo chiesto alcun consigliere di intervenire, il Presidente passa in votazione la proposta, e la stessa viene **approvata con n.7 voti favorevoli e n.1 contrari (Mulè)** con votazione palese, effettuata per alzata di mano, dagli otto consiglieri presenti.

Pertanto,

IL CONSIGLIO

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli interventi succedutisi;

Atteso l'esito della superiore votazione, constatato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori

DELIBERA

Di approvare la proposta n.16 del 03.07.2024, redatta dal responsabile del settore Finanziario, Rag. Barba, avente ad oggetto: **“Approvazione del Piano Tariffario Tari Comune di Castrofilippo (AG) anno 2024.”**.



COMUNE DI CASTROFILIPPO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 16

del 03-07-2024

OGGETTO: **Approvazione del Piano Tariffario Tari Comune di Castrolfilippo (AG) anno 2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- l'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il comma 660, in base al quale *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*

Visto l'aggiornamento biennale 2024/2025 del Piano Economico Finanziario, approvato con precedente delibera del Consiglio Comunale, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 di euro 791.776 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021), così ripartito:

| | |
|--|---------|
| Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE | 476.041 |
| Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO | 315.735 |

Atteso che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – **la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica** e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:

| TARIFFE TARI 2024 | | Utenze domestiche | Utenze non domestiche |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| Percentuale ripartizione | | | |
| Totale costi variabili | 472.488 | | |
| Totale costi fissi | 312.182 | | |
| Totale costo del servizio | 784.670 | | |

tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2024, di cui all'allegato A, relativo alle utenze domestiche, e all'Allegato B relativo alle utenze non domestiche;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;
- la Legge 23 maggio 2024, n. 67, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché' relative all'amministrazione finanziaria. (24G00085) (GU Serie Generale n.123 del 28-05-2024) che all'articolo 7-quater prevede che per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;*

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Dato atto in ultimo che, con un emendamento al cd. "decreto coesione" (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60), approvato dalla Commissione Bilancio, **il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI è stato nuovamente prorogato al 20 luglio 2024;**

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 18/07/2014, modificato con delibera del C.C. n. 27 del 20/08/2020;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore del conto ai sensi dell'art. 239 del TUEL.

PROPONE

- 1) di approvare per l'anno **2024**, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2024 di cui alla **AllegatoA)** relativa alle utenze domestiche e alla **AllegatoB)** relativa alle utenze non domestiche.
- 2) di quantificare in euro 784.670 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021.
- 3) di dare atto che la scomposizione del totale delle entrate tariffarie scaturente dall'aggiornamento PEF 2024-2025 MTR-2 per l'Anno **2024**, da articolare agli utenti, è la seguente:

| Tariffa variabile | Tariffa fissa | Tariffa Complessiva |
|-------------------|---------------|---------------------|
| 472.488 | 312.182 | 784.670 |

- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%.
- 5) di dare atto che per l'anno 2024 l'importo delle voci perequative introdotte da ARERA con la Delibera 385/2023/R/rif, è fissata in 0,10 euro/utenza per anno destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (*UR1,a*) ed in 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (*UR2,a*).
- 6) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 sia effettuato in **n.4 rate**, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 30 Settembre 2024;
 - 2° rata entro il 31 Ottobre 2024;
 - 3° rata entro il 30 Novembre 2024;
 - 4° rata entro il 31 Dicembre 2024;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2024.

- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**Il Responsabile del
SETTORE III - SERVIZI FINANZIARI**
F.to Barba Antonio

**PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICO AMMINISTRATIVA**

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnico Amm/va** sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Castrofilippo li 03-07-2024

Il Responsabile del Settore
F.to Antonio Barba

**PARERE DI
REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile** sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Castrofilippo li 03-07-2024

**Il Responsabile del
3° Settore Servizi Finanziari**
F.to Antonio Barba

ALL. "A"

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

| Tariffa di riferimento per le utenze domestiche | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|---|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Tariffa utenza domestica | | mq | KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa) | Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i> | KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile) | Tariffa <i>fissa</i> | Tariffa <i>variabile</i> |
| 1 .1 | Un componente | 46.375,93 | 0,75 | 392,58 | 0,80 | 1,155030 | 121,527210 |
| 1 .2 | Due componenti | 33.696,85 | 0,88 | 272,48 | 1,80 | 1,355236 | 273,436222 |
| 1 .3 | Tre componenti | 20.528,28 | 1,00 | 176,79 | 2,30 | 1,540041 | 349,390729 |
| 1 .4 | Quattro componenti | 13.844,21 | 1,08 | 126,92 | 2,40 | 1,663244 | 364,581630 |
| 1 .5 | Cinque componenti | 4.240,67 | 1,11 | 38,90 | 2,90 | 1,709445 | 440,536137 |
| 1 .6 | Sei o piu' componenti | 1.564,00 | 1,10 | 20,00 | 3,40 | 1,694045 | 516,490643 |
| 1 .1 | Un componente-Abitazione stagionale non residenti | 6.739,29 | 0,75 | 85,04 | 0,80 | 1,155030 | 121,527210 |
| 1 .3 | Tre componenti-Abitazione stagionale non residenti | 127,00 | 1,00 | 1,00 | 2,30 | 1,540041 | 349,390729 |
| 1 .1 | Un componente-Aire | 4.965,00 | 0,75 | 45,00 | 0,80 | 1,155030 | 121,527210 |
| 1 .1 | Un componente-Compostaggio domestico | 154,00 | 0,75 | 1,00 | 0,80 | 1,039527 | 109,374489 |
| 1 .2 | Due componenti-Compostaggio domestico | 161,00 | 0,88 | 1,00 | 1,80 | 1,219712 | 246,092600 |
| 1 .3 | Tre componenti-Compostaggio domestico | 303,00 | 1,00 | 2,00 | 2,30 | 1,386036 | 314,451656 |
| 1 .1 | Un componente-Abitazione stagionale non residenti | 1.010,00 | 0,75 | 8,00 | 0,80 | 1,155030 | 121,527210 |
| 1 .3 | Tre componenti-Abitazione stagionale non residenti | 125,00 | 1,00 | 1,00 | 2,30 | 1,540041 | 349,390729 |
| 1 .1 | Un componente-Aire | 719,00 | 0,75 | 7,00 | 0,80 | 1,155030 | 121,527210 |
| 1 .5 | Cinque componenti-Aire | 162,00 | 1,11 | 1,00 | 2,90 | 1,709445 | 440,536137 |
| 1 .1 | Un componente-Compostaggio domestico | 633,00 | 0,75 | 4,00 | 0,80 | 1,039527 | 109,374489 |
| 1 .2 | Due componenti-Compostaggio domestico | 725,00 | 0,88 | 6,00 | 1,80 | 1,219712 | 246,092600 |
| 1 .3 | Tre componenti-Compostaggio domestico | 142,00 | 1,00 | 1,00 | 2,30 | 1,386036 | 314,451656 |

| | | | | | | | |
|------|---|----------|-------------|-------|-------------|-----------------|-------------------|
| 1 .4 | Quattro componenti- Compostaggio domestico | 395,00 | 1,08 | 2,00 | 2,40 | 1,496919 | 328,123467 |
| 1 .5 | Cinque componenti- Compostaggio domestico | 108,00 | 1,11 | 1,00 | 2,90 | 1,538501 | 396,482523 |
| 1 .1 | Un componente-Compostaggio domestico-Abitazione stagionale non resi | 40,00 | 0,75 | 1,00 | 0,80 | 1,039527 | 109,374489 |
| 1 .1 | Un componente-Compostaggio domestico-Aire | 130,00 | 0,75 | 1,00 | 0,80 | 1,039527 | 109,374489 |
| 1 .1 | Un componente-Abitazione stagionale non residenti | 2.207,53 | 0,75 | 18,02 | 0,80 | 1,155030 | 121,527210 |
| 1 .4 | Quattro componenti-Abitazione stagionale non residenti | 45,00 | 1,08 | 1,00 | 2,40 | 1,663244 | 364,581630 |
| 1 .1 | Un componente-Aire | 1.158,00 | 0,75 | 8,00 | 0,80 | 1,155030 | 121,527210 |
| 1 .1 | Un componente-Compostaggio domestico | 1.763,00 | 0,75 | 12,00 | 0,80 | 1,039527 | 109,374489 |
| 1 .2 | Due componenti-Compostaggio domestico | 2.242,00 | 0,88 | 13,00 | 1,80 | 1,219712 | 246,092600 |
| 1 .3 | Tre componenti-Compostaggio domestico | 1.495,27 | 1,00 | 9,93 | 2,30 | 1,386036 | 314,451656 |
| 1 .4 | Quattro componenti- Compostaggio domestico | 812,00 | 1,08 | 7,00 | 2,40 | 1,496919 | 328,123467 |
| 1 .5 | Cinque componenti- Compostaggio domestico | 11,12 | 1,11 | 0,08 | 2,90 | 1,538501 | 396,482523 |
| 1 .6 | Sei o piu' componenti- Compostaggio domestico | 130,00 | 1,10 | 1,00 | 3,40 | 1,524640 | 464,841579 |
| 1 .1 | Un componente-Compostaggio domestico-Abitazione stagionale non resi | 308,00 | 0,75 | 2,00 | 0,80 | 1,039527 | 109,374489 |

ALL. "B"**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

| Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------------|-------------------|
| Tariffa utenza non domestica | | mq | KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa) | KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
| 2 .1 | Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu | 1.899,95 | 0,52 | 4,55 | 1,491315 | 1,747474 |
| 2 .2 | Campeggi,distributori carburanti | 29,00 | 0,44 | 3,83 | 1,261882 | 1,470950 |
| 2 .4 | Esposizioni,autosaloni | 9.046,49 | 0,52 | 6,82 | 1,491315 | 2,619291 |
| 2 .7 | Case di cura e riposo | 2.466,00 | 0,89 | 7,80 | 2,552444 | 2,995670 |
| 2 .8 | Uffici,agenzie | 658,00 | 1,05 | 9,26 | 3,011310 | 3,556398 |
| 2 .9 | Banche,istituti di credito e studi professionali | 345,00 | 0,63 | 5,51 | 1,806786 | 2,116172 |
| 2 .10 | Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria | 15.348,18 | 1,18 | 15,32 | 3,384139 | 5,883803 |
| 2 .11 | Edicola,farmacia,tobacco,plurilicenze | 278,00 | 1,51 | 13,34 | 4,330551 | 5,123364 |
| 2 .12 | Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idra | 984,67 | 1,06 | 9,34 | 3,039989 | 3,587123 |
| 2 .13 | Carrozzeria,autofficina,elettrauto | 86,00 | 0,91 | 7,98 | 2,609802 | 3,064801 |
| 2 .15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 1.304,41 | 0,95 | 12,40 | 2,724519 | 4,762347 |
| 2 .16 | Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie | 1.695,00 | 2,76 | 24,37 | 7,915444 | 9,359549 |
| 2 .17 | Bar,caffè ,pasticceria | 861,78 | 2,19 | 19,25 | 6,280733 | 7,393160 |
| 2 .18 | Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form | 1.206,65 | 1,95 | 16,51 | 5,592433 | 6,340835 |
| 2 .20 | Ortofrutta,pescherie,fiori e piante | 148,03 | 0,90 | 18,00 | 2,581123 | 6,913085 |
| 2 .23 | Affittacamere, case vacanze, bed and b. | 223,22 | 0,81 | 7,00 | 2,323010 | 2,688422 |
| 2 .10 | Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria-Supermercato, pa | 2.460,00 | 1,18 | 15,32 | 3,384139 | 4,118662 |



COMUNE DI CASTROFILIPPO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

N. 20/2024

Del 03/07/2024

**Parere del Revisore dei Conti sulle proposte di Deliberazione di Consiglio Comunale N.15 e N.16
rispettivamente del 02/07/2024 e del 03/07/2024 aventi come oggetto rispettivamente:**

***“Approvazione dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024-2025 - TARI del
COMUNE DI CASTROFILIPPO (AG)” e “Approvazione del Piano Tariffario Tari Comune di Castrolibero (AG)
anno 2024”***

L'anno 2024 il giorno 03 del mese di Luglio, il sottoscritto Dott. Pietro Montemaggiore nominato Revisore Unico dei Conti , giusta Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 06/11/2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ha esaminato le proposte di deliberazione, unitamente agli allegati di Legge, pervenute il 03.07.2024, tramite pec. Il proponente, operando ai sensi e nel rispetto:

VISTO:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - i - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ..." (lett. f);
 - ii - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - iii - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);
- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A), sia poi validato "...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
- la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- l’Art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, N. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l’Art. 139 del TUEL, in base al quale il Revisore dei Conti esprime il proprio parere sull’approvazione di applicazione dei tributi locali;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 Maggio 2018; - la Legge 14 Novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTI ALTRESI:

- la Legge 27 Luglio 2000, n. 212;
- il Decreto Legislativo del 6 Settembre 2005, n. 206;
- Il Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la Legge 24 Dicembre 2007, n. 244;
- la Legge 27 Dicembre 2013, n. 147;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
- la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all’Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile della Previsione di Bilancio, dei programmi e progetti, come richiesto dall’Art. 239, comma 1, lettera b), punto 2 del T.U.E.L..

PREMESSA

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’Art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 Novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158;

PRESO ATTO che:

- in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”;
- ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- la proposta di modifica inserita nell'emendamento 15.0.700 al decreto legge coesione che stabilisce la proroga del termine di presentazione al 20 luglio 2024, in precedenza previsto al 30 aprile dall'art. 3, comma 5-quinquies del d.l. 228/2021 convertito dalla legge 15/2022, per l'approvazione del PEF e dei regolamenti e tariffe TARI per l'annualità 2024;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

VISTO:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 Maggio 2018; - la Legge 14 Novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;
- l'Art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- l'Art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, N. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico ha proceduto all'analisi dei documenti prodotti ed allegati alla proposta di deliberazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente parere.

DATO ATTO che il Piano Finanziario è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Castrofilippo e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione acquisita, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di

investimento per il periodo 2024-2025, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif;

VISTA l'allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta in data 19.06.2024 prot. 3598 da SRR ATO N. 4 Agrigento, registrata al protocollo n. 4989/2024 del 19.06.2024;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Castrofilippo ha attivato il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Castrofilippo, affidando la le varie attività come da tabella:

| Attività | Gestore/Comune |
|---|--|
| - attività di raccolta e trasporto; | RTI composta da: ISEDA S.r.l.; (capogruppo) ICOS S.r.l.; ISEDA S.R.L. S.r.l.; TRAINA S.r.l.; S.E.A.P. S.r.l.; SEA S.r.l |
| - attività di trattamento e smaltimento | TRAINA S.r.l.; MARCO POLO |
| - attività di trattamento e recupero; | S.E.A.P. S.r.l.; ECOFACE |
| - attività di spazzamento e lavaggio strade; | RTI composta da: ISEDA S.r.l.; (capogruppo) ICOS S.r.l.; ISEDA S.R.L. S.r.l.; TRAINA S.r.l.; S.E.A.P. S.r.l.; SEA S.r.l. |
| - attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. | Comune di CASTROFILIPPO |

- il Comune di Castrofilippo, con deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 18.07.2014 e modificato con delibera Consiglio Comunale n. 27 del 20/08/2020, ha approvato il nuovo regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile, del Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria Rag. Antonio Gioacchino Barba, resi, ai sensi degli art. 49 c.1 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 ss.mm.ii.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi tecnico e finanziario, il Revisore Unico, ai sensi dell'art.239 c.1 lettera b punto 2 del TUEL esprime, per le proprie competenze,

“parere favorevole”


quanto alle proposte di deliberazione Consiglio Comunale N.15 e N.16 rispettivamente del 02/07/2024 e del 03/07/2024 aventi come oggetto rispettivamente: ***“Approvazione dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024-2025 - TARI del COMUNE DI CASTROFILIPPO (AG)”*** e ***“Approvazione del Piano Tariffario Tari Comune di Castrofilippo (AG) anno 2024”***

S. Teresa di Riva, li 03.07.2024

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Pietro Montemaggiore

Dott. Montemaggiore Pietro
Revisore Legale
Iscrizione Num. 183162
montemaggiorepietro@postecert.it



Punto 4

Ordine del giorno consiglio comunale del 17/07/2024.

- Approvazione del Piano Tariffario Tari Comune di Castrofilippo (AG) anno 2024.

Abbiamo analizzato la proposta dell'amministrazione per il 2024 pur constatando che rispetta il DPR 158/1999 per la determinazione delle tariffe. Tuttavia, non ci è chiaro se siano state esplorate politicamente tutte le opzioni possibili per ottimizzare i costi.

Per questo la nostra domanda è rivolta all'assessore di riferimento:

- Quali sono state le indicazioni politico amministrative affinché si prendessero specifiche misure per assicurare che i costi del servizio di gestione dei rifiuti fossero stati minimizzati prima di stabilire le tariffe TARI per il 2024?

Il PEF per il 2024 prevede entrate tariffarie di 791.776 euro, con una chiara suddivisione tra costi variabili (476.041 euro) e costi fissi (315.735 euro). Sebbene la suddivisione dei costi sia trasparente, mancano dettagli specifici su come questi costi sono stati calcolati e su quali servizi esattamente si basa questa ripartizione.

Per cui chiediamo all'Assessore di riferimento:

- Può fornire un'analisi dettagliata dei costi variabili e fissi e spiegare come sono stati determinati?
- Esistono opportunità per ridurre ulteriormente questi costi, ad esempio attraverso la collaborazione con altri comuni o l'adozione di nuove tecnologie?
- La proposta prevede una ripartizione specifica dei costi tra utenze domestiche e non domestiche. Tuttavia, la ripartizione effettiva non è chiara in termini di come questa influisce sui diversi settori della comunità
- Qual è l'impatto previsto delle nuove tariffe sulle famiglie a basso reddito e sulle piccole imprese locali?
- Sono stati considerati dei meccanismi di supporto o agevolazioni per i cittadini e le imprese che potrebbero essere maggiormente colpiti da queste tariffe?
Non si è pensato di rivedere i coefficienti nei limiti previsti dalla normativa ?

- Sarebbe opportuno organizzare incontri informativi e sessioni di ascolto con i cittadini per spiegare il piano tariffario e raccogliere suggerimenti. Questo potrebbe migliorare la trasparenza e la fiducia nel sistema.

Per il Miglioramento della Raccolta Differenziata bisognerebbe introdurre incentivi per migliorarla e ridurre i rifiuti. Questo non solo può ridurre i costi di gestione, ma anche promuovere comportamenti più sostenibili tra i cittadini.

- Utilizzare tecnologie per migliorare la gestione e il monitoraggio dei rifiuti. Ad esempio, sistemi di tracciamento per ottimizzare i percorsi di raccolta e ridurre i costi operativi ed anche come le foto trappole per contrastare l'abbandono dei rifiuti.

Il piano tariffario TARI per il 2024 del Comune di Castrofilippo è normalmente strutturato e conforme alle normative vigenti. Tuttavia, è cruciale adottare delle strategie che portino ad una diminuzione del peso della tassazione sulle tasche dei cittadini e imprese.

Inoltre vorremmo porvi le seguenti osservazioni, manca un riferimento chiaro sulle azioni intraprese da questa amministrazione sul contrasto dell'elusione ed evasione del pagamento TARI.

A quanto ammonta la percentuale di mancato introito sulla popolazione residente?

Quale azioni di recupero dei mancati introiti sono stati messi in campo?

Il tenore delle nostre domande non vuole essere esclusivamente tecnico non stiamo chiedendo semplicemente i criteri tecnici attraverso i quali si è arrivati alla formazione della tariffa stiamo piuttosto chiedendo quali sono state le direttive politiche amministrative dell'assessore al ramo se sono state pianificate strategie per il contenimento dei costi e per il miglioramento del servizio o se invece ce stata una visione ristretta e limitata al quotidiano.

Stefano Tocco

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL Presidente del
Consiglio**
F.to: Dott. Lo Brutto Francesco

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Sig. Sedita Antonio

IL Segretario
F.to: Dott. Restivo Marcello

Il sottoscritto Segretario, visto l'art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li _____

Il Segretario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Il Dirigente del 1° Settore, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ giorno festivo. (Reg. Pub. N.)

Li

IL Responsabile del Procedimento
Bruculeri Vincenzo

Per IL SEGRETARIO COMUNALE
Il Responsabile del Servizio
F.to: Mendolia Rosario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO
Dott. Restivo Marcello